

non si provvedeva immediatamente contro cose di simil genere, la fede era in pericolo, deismo ed ateismo trarrebbero profitto dallo spirito d'indipendenza, che ogni giorno guadagnava terreno. Allora una decisione del Consiglio reale sopprime il parere degli avvocati, i quali domandarono in conseguenza il permesso di spiegar meglio le loro opinioni; essi lo fecero in modo, che ai rappresentanti del potere secolare non rimase nulla a desiderare. Ma in quanto alle loro invettive contro il potere ecclesiastico gli avvocati non fecero ritrattazioni.¹

I vescovi decisero di non rimanere in silenzio. Dapprima entrarono in campo l'arcivescovo di Embrun e il vescovo di Apt, ma le loro manifestazioni furono immediatamente sopresse dal Parlamento.² Alcuni giorni più tardi venne presentato uno scritto di accusa contro una lettera del vescovo di Laon; vi si contestava, che il potere spirituale potesse valere come giurisdizione, al che il vescovo proibì a tutti i suoi soggetti di sostenere in proposito una dottrina diversa dalla sua. L'arcivescovo di Embrun aveva designato gli avvocati come « gonfi di presunzione e messaggeri di eresia ».³ Anche una istruzione emanata contro di essi dall'arcivescovo di Parigi⁴ conteneva forti espressioni; contro taluna delle loro esposizioni egli elevò addirittura il rimprovero di eresia o di favoreggiamento di eresia. Ora i colpiti appellarono da queste imputazioni al Parlamento, ma i vescovi erano decisi a non accettare decisioni di questa autorità in affari di fede.⁵ A questo punto intervenne il governo; con decreto del 10 marzo 1731 esso cercò di delimitare reciprocamente i diritti del potere ecclesiastico e del civile, ma impose silenzio generale.⁶ I vescovi, però, erano di opinione, che non si potessero loro vietare esposizioni del domma, e che la dichiarazione del 24 marzo 1730 li eccettuasse da ordini di silenzio; essi ottennero intanto ancora almeno gli ulteriori chiarimenti, che nell'ultima ordinanza del 10 marzo per potere « ecclesiastico » doveva intendersi quello « vescovile » e che il potere dei vescovi era « giurisdizione » effettiva; circa ulteriori dispute di limiti fra Stato e Chiesa dovevano deliberare i cardinali Fleury, Rohan e Bissy.

¹ FLEURY LXXIII 473 s. Il papa espresse su ciò la sua disapprovazione; vedi * relazione del card. Cienfuegos alla cancelleria imperiale in data 30 dicembre 1730, Archivio dell'Ambasciata austriaca presso il Vaticano.

² Il 29 gennaio 1731, FLEURY LXXIII 476; LAFITAU II 316 s.; HARDY 232.

³ CAHEN 42.

⁴ Il 10 gennaio 1731, FLEURY LXXIII 476 s.

⁵ Ivi 477.

⁶ Ivi 477 s.; HARDY 234.